

TAR SICILIA
Sezione IV
Catania

TAR Sicilia Catania – sez. IV. Notifica di ricorso per pubblici proclami agli aspiranti docenti quali controinteressati inclusi nella graduatoria provinciale definitiva di Catania, scuola primaria, fascia 3, relativa al biennio scolastico 2007/2009, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania il 23.07.2007 e successive integrazioni, che verrebbero superati dalla ricorrente in caso di accoglimento del gravame. – Ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia di Catania, sez. IV, n. 1503/06 R.G., da Maugeri Aurora Agata rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Luca Tempera, con domicilio eletto in Catania, via Milano n. 6, contro Ministero Istruzione, Università e Ricerca; Dir. Gen. Personale Scuola del M.I.U.R.; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; Ufficio Scolastico Provinciale (ex C.S.A.) di Catania; per l'annullamento nella parte di interesse: 1) del decreto del C.S.A. di Catania del 13.3.2006, prot. n. 32218, di esclusione della ricorrente dal corso speciale abilitante scuola primaria, indetto col D.M. 18.11.2005 n. 85; 2) degli elenchi degli ammessi e degli esclusi dal suddetto corso speciale abilitante pubblicati col decreto del C.S.A. di Catania del 21.4.2006, prot. n. 10355; 3) di ogni ulteriore atto connesso ivi compreso per quanto di ragione il D.M. n. 85/2005. – Con tale ricorso la ricorrente, premesso di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando, ha contestato la prescrizione che il requisito richiesto dei 360 giorni di servizio debba essere conseguito tra l'1.9.1999 ed il 6.6.2004, data di entrata in vigore della legge n. 143/2004, mentre il corso abilitante in questione è stato indetto il 18.11.2005, cioè oltre un anno dopo, con termine fino al 22.12.2005 per la presentazione della domanda di partecipazione. Ha rilevato all'uopo che gli atti impugnati sono

illegittimi per: a) violazione di legge in relazione all'art. 2, u.c., del D.P.R. n. 3/1957 ed all'art. 2, c. 7, del D.P.R. n. 487/1994; b) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; c) illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione. – Successivamente ha proposto motivi aggiunti al sopra indicato ricorso, estendendolo anche nei confronti dell'Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione e dei Sigg.ri Barbagallo Francesca, Calleri Apollonia Sonia e Rapisarda Angela, per l'annullamento nella parte di interesse, previa sospensione con richiesta di decreto cautelare d'urgenza: 1) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale del 21.4.2008, prot. n. 11663, di approvazione degli elenchi dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la scuola infanzia e primaria ed i cui corsi sono stati attivati dall'Università di Catania, per la parte in cui dispone che i candidati ammessi con riserva non sono inseriti nei predetti elenchi; 2) dell'elenco finale dei docenti abilitati scuola primaria, per il mancato inserimento in esso della ricorrente; 3) di ogni ulteriore atto connesso, compresi quelli già impugnati col ricorso principale. – Con tali motivi aggiunti la ricorrente, premesso di essere stata ammessa con riserva, ex art. 6, c. 2, del D.M. n. 85/2005, al corso abilitante in questione ai cui esami finali ha partecipato con esito positivo, per cui è stata inserita con riserva nella graduatoria provinciale di Catania, scuola primaria, fascia 3, ha censurato la mancata inclusione nell'elenco finale degli abilitati, a causa della quale non ha potuto ottenere la conferma dell'inserimento nella suddetta graduatoria provinciale, rilevando all'uopo che gli atti impugnati sono illegittimi per: a)

violazione dell'art. 6, c. 2, del D.M. n. 85/2005; b) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto assoluto di motivazione. – Il TAR adito, sez. IV, con l'ordinanza n. 926/2008 ha accolto in via provvisoria la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, disponendo l'inclusione a pieno titolo della ricorrente nell'elenco finale degli abilitati scuola primaria e la conferma nella graduatoria provinciale di Catania, scuola primaria, fascia 3, con l'onere di integrazione del contraddittorio, anche mediante notifica per pubblici proclami senza indicazione nominativa dei controinteressati, nei confronti dei docenti inclusi nella suddetta graduatoria che verrebbero superati dalla ricorrente in caso di sentenza favorevole, rinviando infine la definitiva decisione cautelare alla camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

Catania, 19.9.2008

Avv. Giuseppe Luca Tempera

